

L SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***VENERDI' 21 GIUGNO 1985****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****indi****del Vicepresidente PIRETTA****indi****del Presidente SANNA EMANUELE****I N D I C E****Congedi**

Disegno di legge: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure degli strumenti urbanistici, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamento ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" (93); proposta di legge: "Norme per il recupero e la sanatoria di opere abusive. Disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia" (6); proposta di legge: "Norme per il recupero urbanistico e sociale delle opere realizzate in contrasto con le norme edilizie; per la sanatoria delle costruzioni abusive; per la disciplina del controllo edilizio; per la dotazione di nuovi piani di zona" (44); proposta di legge: "Norme di sanatoria per le abitazioni sprovviste di concessione". (59) (Continuazione della discussione del testo unificato):

COGODI, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 1605 - 1619 - 1626 - 1636
MONTRESORI 1618 - 1627
BARRANU 1628 - 1633
MELONI 1630

FLORIS 1631
CASULA 1632
 (Votazione segreta sull'emendamento 155). 1639
 (Risultato della votazione) 1639
Sull'ordine del giorno:
ORRU' 1601

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 giugno 1985, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti consiglieri hanno chiesto di poter usufruire, ciascuno, di un giorno di congedo: Mulas, Soro, Atzori Angelo.

Se non vi sono osservazioni le richieste si intendono accolte.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRU' (P.C.I.). Per chiedere l'iscrizione

all'ordine del giorno del Programma numero 3: "Modifica al testo di cui al Titolo 7.1.3./I - Gestione ex CASAR - del programma di intervento per il 1979 (legge 24 giugno 1974 numero 268 - Legge regionale 1° agosto 1975 numero 33).

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la proposta è accolta e l'argomento viene inserito in coda all'ordine del giorno.

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge: "Norme per il recupero e la sanatoria di opere abusive, disciplina del controllo dell'attività urbanistico-edilizia" (6); "Norme per il recupero urbanistico e sociale delle opere realizzate in contrasto con le norme edilizie; per la sanatoria delle costruzioni abusive; per la disciplina del controllo edilizio; per la dotazione di nuovi piani di zona" (44). "Norme di sanatoria per le abitazioni sprovviste di concessione" (59) e del disegno di legge "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di snellimento delle procedure degli strumenti urbanistici, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative". (93)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione delle proposte di legge numeri 6, 44 e 59 e del disegno di legge numero 93. Nella precedente seduta antimeridiana è stata data lettura dell'articolo 5. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Casula - Meloni:

"L'art. 5 è così sostituito:

Variazioni essenziali

1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, si intendono quelle che si realizzano quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso in-

compatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all'articolo 4 della L.R. 19.5.1981, n. 17, salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso;

b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura prevista dal progetto approvato.

2. Non possono ritenersi, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili". (140)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.) Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta lo accoglie e ritira l'emendamento numero 62.

MONTRESORI (D.C.). L'emendamento numero 6 è anch'esso ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 140. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 6, del quale è stata data lettura nella precedente seduta antimeridiana, è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segreteria:

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Casula - Meloni:

“L'articolo 6 è così sostituito:

Sanzioni per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune, previa diffida a demolire.

2. La diffida di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi o della destinazione di uso originaria da attuarsi entro il termine perentorio di novanta giorni.

3. Il Sindaco, qualora accerti la prosecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'opera abusivamente iniziata, nonostante l'ordinanza di sospensione, può disporre d'ufficio la demolizione e il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.

4. In caso contrario, alla scadenza del termine di cui al secondo comma e con effetto da tale data, ove vi sia stata inottemperanza all'ordinanza predetta, l'opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime sono, di diritto, acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.

5. Sono altresì, di diritto, contestualmente acquisite al patrimonio del Comune le aree adiacenti di proprietà degli stessi titolari dell'area abusivamente edificata, occorrenti a garantire un funzionale accesso all'area medesima, nonché una pertinenza di superficie pari ad almeno tre volte l'area di sedime e che garantisca attorno alla costruzione una fascia larga metà dell'altezza dell'opera e comunque non inferiore a mt. 5.

6. Qualora la parte residua di area non risulti funzionalmente utilizzabile dal privato, può essere acquisita in tutto, o in parte, dietro corresponsione di una somma pari all'indennità di esproprio, su richiesta del proprietario.

7. L'accertamento dell'inottemperanza dell'ingiunzione a demolire nei termini indicati

nei precedenti commi, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

8. Il Sindaco accerta l'avvenuta acquisizione e dispone l'immissione del possesso degli immobili acquisiti al patrimonio del Comune con la contestuale redazione, da parte di tecnici incaricati, dello stato di consistenza degli immobili, previ gli adempimenti e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

9. Il Sindaco dispone la pubblicazione del predetto provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte III, lo notifica agli interessati nelle forme previste per gli atti processuali civili e ne chiede la trascrizione nei registri immobiliari, correlandolo del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza, non appena espletate tali ultime formalità.

10. Il Sindaco richiede, quindi, all'Ufficio tecnico erariale le conseguenti volturazioni catastali.

11. Il Consiglio comunale, qualora le opere acquisite non contrastino con rilevanti interessi urbanistici od ambientali e sussistano prevalenti interessi pubblici alla loro conservazione ed utilizzazione, ne definisce la destinazione d'uso.

12. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, le opere abusive sono demolite a cura e spese dell'Amministrazione comunale.

13. L'acquisizione di diritto di cui al presente articolo opera, sempre con le modalità in esso indicate, a favore della Regione nei casi in cui la costruzione abusiva insista su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità e la vigilanza sull'osservanza del vincolo compete ad amministrazioni diverse da quella comunale.

14. Nei casi di cui al comma precedente le decisioni di cui ai precedenti ottavo e nono comma sono di competenza dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentiti i comuni competenti per territorio.

15. Qualora l'Amministrazione comunale non provveda agli adempimenti di cui ai comma settimo e seguenti del presente articolo entro novanta giorni, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica adotta, previa diffida, i necessari provvedimenti sostitutivi.

16. E' abrogato l'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17". (141)

PRESIDENTE. L'onorevole Canalis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato; l'emendamento numero 93 è ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 141 e ritira l'emendamento numero 63.

MONTRESORI (D.C.). Vengono ritirati anche gli emendamenti numeri 7, 8, 9, 25 e 26.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 141. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Opere eseguite in parziale
difformità

1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione, ma che non costituiscano variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il

termine fissato dal Sindaco con propria ordinanza.

2. In caso di inottemperanza all'ordinanza predetta, il Sindaco ordina la demolizione d'ufficio delle opere, a spese del responsabile dell'abuso, ovvero applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

3. L'accertamento del valore di cui al comma precedente è effettuato, entro 90 giorni, dall'Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'Amministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi di edilizia residenziale o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale.

4. Le spese per l'accertamento del valore sono a carico del responsabile dell'abuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.

5. La relazione d'accertamento del valore è trasmessa all'Ufficio tecnico erariale, per un parere di congruità.

6. Qualora l'Ufficio tecnico erariale non si pronunci entro 60 giorni dalla data della richiesta comunale, il comune applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dall'Amministrazione comunale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru:

"Art. 7 - Nel primo comma è soppressa la parola "ma". (55)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Satta - Muledda:

"Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, accertato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti dell'articolo 7 della presente legge". (136)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ladu G. - Pes:

"Dopo l'articolo 7 *bis* è aggiunto il seguente articolo 7 *ter*:

Qualora soggetti diversi dalle Amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio e del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, opere in assenza di concessione, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, ovvero con variazioni essenziali, il sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso". (137)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 *bis*:

Annullamento della concessione

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, accertato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti dell'articolo 7 della presente legge". (142)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula -

Meloni:

"Dopo l'articolo 7 *bis* è aggiunto il seguente articolo 7 *ter*:

Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubblici

Qualora soggetti diversi dalle Amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, ovvero con variazioni essenziali, il sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso". (143)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 55 può illustrarlo. Non essendo in aula nessuno dei presentatori, l'emendamento si dà per illustrato.

La Giunta può illustrare gli emendamenti numeri 136 e 137.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 142 e 143 ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Chiedo scusa al Presidente e al Consiglio. Con la presentazione degli ultimi emendamenti, in buona sostanza, si è anche operata la sostituzione di diversi emenda-

menti già presentati nei giorni precedenti. Per render più spediti i valori del Consiglio, pertanto, è necessaria un'opera di coordinamento, onde poter rappresentare alla Presidenza quali e quanti emendamenti presentati nei giorni scorsi si intendano ritirati o decaduti. Si richiederebbe, altrimenti, di porre in votazione emendamenti ormai sostituiti da altri. Credo pertanto che vi sia l'esigenza di una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 21, viene ripresa alle ore 11 e 15).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie gli emendamenti numeri 55, 142 e 143; sono perciò ritirati gli emendamenti numeri 136 e 137.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 55. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 142. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 143. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, Segretario:

Art. 8

Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 13 le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alla prescrizione degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura e spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico-comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere.

3. L'accertamento del valore di cui al precedente comma è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.

4. E' comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5. Quando le opere vengono eseguite senza autorizzazione su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, o compresi nelle zone classificate "A" ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, il Sindaco, su parere vincolante dell'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio e irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci

milioni.

PRESIDENTE. All'articolo 8 sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Montresori - Soro - Manunza - Deiana:

"Nel 5° comma dell'articolo 8 e nel 3° comma dell'articolo 12 è soppressa la frase: "o compresi nelle zone classificate "A" ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17". (10)

Emendamento modificativo Cogodi - Mulleda - Pes:

"Art. 8 - Al 1° comma penultima riga dopo la parola 'cura' aggiungere 'dell'amministrazione comunale'.

All'ultimo comma 2° riga la parola 'autorizzazione' è sostituita dalla parola 'concessione' ". (64)

Emendamento aggiuntivo Montresori - Deiana - Manunza:

"Alla fine dell'articolo 8 aggiungere le seguenti parole: 'oltre a quella di cui al secondo comma del presente articolo' ". (88)

Emendamento soppressivo parziale Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 8 - Al 1° comma sopprimere la prima e la seconda riga fino alle parole 'articolo 13' ". (94)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 8 - Alla fine del quinto comma sono aggiunte le seguenti parole: 'oltre a quella di cui al secondo comma del presente articolo'.

Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente sesto comma:

'Qualora l'amministrazione competente a vigilare nell'osservanza del vincolo non si pronunci entro 120 giorni, il sindaco provvede direttamente' ". (144)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 10 può essere illustrato.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 64 può essere illustrato.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 88 si intende ritirato. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis per illustrare l'emendamento numero 94 e l'emendamento numero 144.

CANALIS (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie gli emendamenti numero 10, 64, 94 e 144.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). C'è stato un involontario errore: l'emendamento numero 88 non viene ritirato e chiediamo venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Montresori, le faccio osservare che l'emendamento numero 144, a firma Canalis e più, comprende anche il contenuto dell'emendamento numero 88.

Perciò, se lei è d'accordo, possiamo considerare valida la decisione precedentemente annunciata di ritirare l'emendamento nu-

mero 88.

MONTRESORI (D.C.). D'accordo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sull'articolo e sugli emendamenti, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 94. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento modificativo numero 64. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 144. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 9

Mutamenti di destinazione d'uso

1. Il mutamento della destinazione d'uso è soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni, quando riguarda edifici siti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o in quelle

altre parti del territorio comunale motivatamente indicate dal Consiglio comunale, nonché nei casi previsti dal comma 3° del presente articolo.

2. Negli altri casi i mutamenti di destinazione possono avvenire con l'invio al Sindaco di una relazione predisposta ai sensi del successivo articolo 13.

3. Non è consentito il mutamento di destinazione d'uso da abitazione a studi professionali e ad uffici o ad altre attività che comportino apprezzabili aumenti del carico urbanistico ovvero l'installazione di insediamenti direzionali relativi ad interi immobili, al di fuori delle zone previste ai sensi del decreto assessoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17.

4. In tali casi, tuttavia, il mutamento può essere consentito quando si tratti di insediamenti che, per le loro particolari caratteristiche valutate dall'Amministrazione comunale, siano compatibili con le zone per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru:

"Art. 9 - Nel terzo comma sono abrogate le parole: "altre attività che comportino apprezzabili aumenti del carico urbanistico". (56)

Emendamento modificativo Anedda - Chessa - Murru:

"Art. 9 - Nel comma quarto la parola 'può' è sostituita con la parola 'deve' e le parole 'per le loro particolari caratteristiche valutate dall'amministrazione comunale' sono soppresse". (57)

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Casula - Meloni:

“L'articolo 9 è così sostituito:

Mutamenti di destinazione d'uso

1. Il mutamento della destinazione d'uso è soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni, ovvero quando riguarda edifici siti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o in quelle altre parti del territorio comunale motivatamente indicate dal Consiglio comunale.

2. Non sono consentiti mutamenti di destinazione d'uso che implichino variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, o che siano in contrasto con la normativa comunale prevista dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici, salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.

3. Con autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale sono comunque possibili i mutamenti di destinazione d'uso che per le loro particolari caratteristiche siano motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati; in tal caso il mutamento è subordinato alla corresponsione dell'importo, determinato dall'Amministrazione comunale, in misura corrispondente all'eventuale maggiore valore dell'immobile a seguito della variazione.

4. Nei casi non previsti dai precedenti commi i mutamenti di destinazione possono avvenire con l'invio al sindaco di una relazione predisposta ai sensi del successivo articolo 13”.

(145)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare uno dei presentatori dell'emendamento numero 56 per illustrarlo. Poiché nessuno dei presen-

tatori è in aula, l'emendamento si dà per illustrato.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 57 ha facoltà di illustrarlo. Poiché nessuno dei presentatori è in aula, l'emendamento si dà per illustrato.

Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 145, l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 145, non accoglie l'emendamento numero 56, non accoglie l'emendamento numero 57.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare sull'articolo e sugli emendamenti, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 145. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 10

Sanzioni per illegittimo mutamento della destinazione d'uso

1. Se viene attuato un mutamento della destinazione d'uso in casi nei quali, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 9, non è consentito, il Sindaco, qualora non venga rispettata la diffida a ripristinare entro 90 giorni la destinazione originaria, può disporre l'esecuzione d'ufficio o irrogare una sanzione pecuniaria pari all'incremento di valore dell'immobile conseguente al mutamento di destinazione d'uso.

2. L'accertamento di tale incremento di valore è effettuato dall'Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'Amministrazione Comunale, con relazione giurata nelle forme di legge.

3. Negli altri casi la mancata richiesta dell'autorizzazione comporta, oltre alla corrispondenza dell'eventuale contributo dovuto, l'applicazione di una pena pecuniaria che, nei casi di autorizzazione onerosa, corrisponde al contributo dovuto e, comunque, non può essere inferiore a lire 500.000, e nelle ipotesi di autorizzazione gratuita va da lire 500.000 a lire 2.000.000.

PRESIDENTE. All'articolo 10 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Casula - Meloni:

"L'articolo 10 è così sostituito:

Sanzioni per illegittimo mutamento
della destinazione d'uso

1. Se viene attuato un mutamento della destinazione d'uso in casi nei quali, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 9, non è consentito, il Sindaco, qualora non venga rispettata la diffida a ripristinare entro 90 giorni la destinazione originaria, ne dispone l'esecuzione d'ufficio o, in caso di impossibilità irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento di valore dell'immobile conseguente al mutamento di destinazione d'uso.

2. L'accertamento di tale incremento di valore è effettuato dall'Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'Amministrazione comunale.

3. Nei casi in cui il mutamento di destinazione d'uso è consentito, la mancata richiesta dell'autorizzazione comporta, oltre alla corrispondenza dell'eventuale contributo dovuto, ai sensi del 3° comma del successivo art. 11, l'applicazione di una pena pecuniaria che, nei

casi di autorizzazione onerosa, corrisponde al medesimo contributo e comunque non può essere inferiore a lire 500.000. Nelle ipotesi di autorizzazione gratuita si applica una sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000".

(146)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis, per illustrare questo emendamento.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 146. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 11

Opere soggette ad autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco le opere di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

2. Sono altresì soggette ad autorizzazione le recinzioni di terreni, le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 c.c., quelle costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti e quelle occorrenti per la loro installazione, le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia, le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo e di stoccaggio a cielo aperto, l'installazione

di palloni pressostatici a carattere stagionale, le vasche di approvvigionamento idrico, i forni all'aperto, le opere oggettivamente precarie e temporanee.

3. L'autorizzazione è gratuita; nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o della cubatura o rivestano un rilevante valore economico deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo tabelle stabilite dal Consiglio comunale.

4. Le opere soggette ad autorizzazione possono essere realizzate, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo espresso divieto notificato dal Sindaco al richiedente e a meno che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

5. L'inizio dei lavori deve essere comunicato al Sindaco, e deve essere accompagnato dal contestuale versamento del contributo minimo nel caso di autorizzazione onerosa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manunza - Montresori - Deiana:

"Art. 11 - Nel secondo comma, dopo le parole 'vasche di approvvigionamento idrico' aggiungere 'ed i pozzi' ". (29)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di parlare per illustrarlo.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 12

Opere eseguite senza autorizzazione

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 13, l'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità da essa comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, e comunque, in misura non inferiore a lire cinquecentomila.

2. In caso di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione, nei casi in cui è prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000, quando l'autorizzazione è gratuita, o pari al doppio dell'importo dovuto, nei casi di autorizzazione onerosa.

3. Quando le opere vengono eseguite senza autorizzazione su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, o compresi nelle zone classificate "A" ai sensi del decreto di cui all'articolo 4 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, si applica una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.

4. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non

è dovuta.

5. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell'Amministrazione comunale, su parere vincolante dell'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo nei casi di cui al precedente terzo comma.

6. Nel caso in cui le opere eseguite senza autorizzazione contrastino con prevalenti interessi pubblici, il Sindaco ne ordina la demolizione e rimessa in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso.

7. L'accertamento del valore di cui al precedente primo comma è effettuato secondo le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Montresori - Sorro - Manunza - Deiana:

"Nel 6° comma dell'articolo 12, nella seconda riga dopo la parola 'autorizzazione' aggiungere: 'che non riguardino lavori di manutenzione'". (11)

Emendamento soppressivo parziale Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 12 - Al 1° comma sopprimere le seguenti parole: 'fermo restando quanto disposto dal successivo art. 13'.

Al 3° comma sono sopprese le seguenti parole: 'o compresi nelle zone classificate "A" ai sensi del decreto di cui all'art. 4 della L.R. 19 maggio 1981, n. 17'". (97)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 11 ha facoltà di parlare l'onorevole Montresori.

MONTRESORI (D.C.). Chiedo scusa, Pre-

sidente: il numero 11 o il numero 10? Perché a me risulta che il numero 10 è stato presentato anche con riferimento a questo articolo, oltre che al comma 5 dell'articolo 8. Spero di non sbagliare.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 10 è già stato approvato dall'Assemblea. Lei può illustrare l'emendamento numero 11.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 97 e non accoglie l'emendamento numero 11.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 97. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 11, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 13

Opere interne

1. Non sono soggette a concessione né ad

autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee classificate "A" dal decreto assessoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

2. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

PRESIDENTE. All'articolo 13 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Canalis - Casula - Meloni:

"L'art. 13 è così sostituito:

Opere interne

1. Non sono soggette a concessione, né ad autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria, le opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti, la posizione di tende a servizio di edifici esistenti, i manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente e le opere interne.

2. Sono opere interne quelle realizzate in costruzioni esistenti che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comporti-

no modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee classificate "A" dal decreto assessoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 19.5.1981, numero 17, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

3. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie vigenti e delle prescrizioni di cui al comma precedente.

4. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000". (147)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis per illustrare l'emendamento numero 147.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 147. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 14

Attività estrattiva di cava

1. Fermi restando gli obblighi e gli oneri imposti dalle leggi speciali, l'attività estrattiva di cava è subordinata ad autorizzazione da parte del Sindaco.

2. Il regolamento edilizio disciplina le modalità per la presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione, che deve essere subordinata all'impegno di risistemazione dei luoghi ed alla prestazione di congrua cauzione o fidejussione.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel decreto di cui all'articolo 23.

PRESIDENTE. All'articolo 14 sono stati presentati quattro emendamenti.

Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Montresori - Soro - Manunza - Deiana:

"L'articolo 14 è soppresso". (12)

Emendamento soppressivo totale Canalis - Casula - Meloni:

"L'articolo 14 è soppresso". (100)

Emendamento sostitutivo parziale Manunza - Oppi - Tamponi:

"Il primo comma dell'art. 14 è così sostituito:

'1. Fermi restando gli obblighi e gli oneri imposti dalle leggi speciali, le iniziative per apertura di nuove cave o per l'ampliamento di nuovi fronti di cava sono subordinate ad autorizzazione da parte del sindaco' ". (89)

Emendamento sostitutivo parziale Manunza - Oppi - Tamponi:

"Il secondo comma dell'articolo 14 è così sostituito:

'2. Il regolamento edilizio disciplina le modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio dell'autorizzazione, che deve essere subordinata alla presentazione di un progetto e alla stipula di una convenzione con l'obbligo di risistemazione dei luoghi' ". (90)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montresori per illustrare gli emendamenti numeri 12, 89 e 90.

MONTRESORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta accoglie l'emendamento numero 12, che ha identico contenuto dell'emendamento numero 100 e conseguentemente non accoglie, perché superati, gli emendamenti numeri 89 e 90.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MERELLA, Segretario:

Art. 15

Accertamento di conformità

1. Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale o parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza di autorizzazione possono ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati

sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda.

2. A tal fine, il responsabile dell'abuso deve presentare apposita richiesta al Sindaco, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 6, secondo comma, e 7, primo comma della presente legge.

3. La richiesta di sanatoria s'intende respinta qualora il Sindaco non si pronunci entro sessanta giorni.

4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di riequilibrio territoriale e degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente.

PRESIDENTE. All'articolo 15 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Montresori - Soro - Manunza - Deiana:

"Nell'articolo 15 il 3° comma è soppresso". (13)

Emendamento modificativo Montresori - Soro - Manunza - Deiana:

"Nel 4° comma dell'articolo 15 sono soppresse le parole 'degli oneri di riequilibrio territoriale e' e sono aggiunte alla fine, di seguito, le parole 'e di una sanzione pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000' ". (14)

Emendamento modificativo Canalis - Casula - Meloni:

"Al quarto comma, dell'articolo 15 sopprimere 'degli oneri di riequilibrio territoriale' e dopo 'normativa urgente', aggiungere 'in misura doppia' ". (102)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare gli emendamenti numeri 13 e 14, l'onorevole Montresori.

MONTRESORI (D.C.). L'emendamento numero 13 viene ritirato. L'emendamento numero 14 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 102, l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti 14 e 102 ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 102 e non accoglie l'emendamento numero 14.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento modificativo numero 14. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 102, modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il testo dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 16

Lottizzazioni abusive

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengano inizia-

te opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 17

Sanzioni per le lottizzazioni abusive

1. Nel caso in cui il Sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio ne dispone la sospensione con ordinanza da trascriversi nei registri immobiliari e da notificare ai proprietari delle aree.

2. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del comune con effetto dalla data del provvedimento di sospensione.

3. Il Sindaco rende noto l'elenco delle aree acquisite, ne dispone l'immissione in possesso e la riduzione in pristino.

4. Per l'ulteriore procedimento si applicano le norme contenute nel precedente articolo 3, ottavo e nono comma.

5. Ove richiesto il certificato di destinazio-

ne urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche relative all'area interessata, quando esso riguardi aree situate in zona C, D, F o G deve precisare l'esistenza o meno di uno strumento attuativo approvato.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Canalis - Casula - Meloni:

"Il quarto comma dell'articolo 17 è così sostituito:

'Per l'ulteriore procedimento si applicano le norme contenute nel precedente articolo 6, ottavo, nono, decimo e undicesimo comma' ". (103)

Emendamento sostitutivo parziale Canalis - Casula - Meloni:

"Il terzo comma dell'articolo 17 è così sostituito:

'Il Sindaco rende noto l'elenco delle aree acquisite e dispone l'immissione in possesso' ". (104)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente articolo 17 bis:

Ritardato o omesso versamento del contributo

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).

2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma il comune provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". (148)

PRESIDENTE. Per illustrare questi emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Il testo dell'emendamento numero 103 deve essere coordinato con il nuovo testo dell'articolo 6. Gli emendamenti si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 103. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 104. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 148. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 18

Vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale.

2. L'accertamento delle opere abusive è effettuato da:

- funzionari degli uffici tecnici comunali;
- vigili urbani.

3. L'accertamento di cui sopra può essere effettuato anche dai funzionari del Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, di cui al successivo articolo 19, in collaborazione con le Amministrazioni comunali.

4. Il verbale di accertamento di opere abusive deve essere inviato al Sindaco del comune interessato, all'autorità giudiziaria competente per territorio, all'Intendenza di finanza ed all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza.

5. Nel verbale di accertamento devono essere indicati il titolare dell'immobile, l'assuntore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.

6. Gli organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento segnalano, inoltre, i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

7. Gli stessi organi di cui al comma precedente segnalano, altresì, le imprese responsabili di costruzione abusiva all'Assessore regionale dei lavori pubblici, che provvede all'assunzione dei

provvedimenti sanzionatori di propria competenza

8. Nel caso in cui il Comune debba provvedere alla demolizione di opere abusive, i relativi lavori sono affidati anche a trattativa privata.

9. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il Sindaco ne dà notizia all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale adotta i necessari provvedimenti sostitutivi.

10. Il rifiuto ingiustificato di eseguire i lavori da parte di imprese iscritte all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche comporta la sospensione dall'albo per un anno, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Montresori - Soro - Manunza - Deiana:

"Nell'articolo 18 il 3° comma è soppresso". (16)

Emendamento sostitutivo parziale Manunza - Deiana - Oppi:

"Art. 18 - Alla fine del terzo comma, la frase 'in collaborazione con le amministrazioni comunali' è sostituita con 'a richiesta ed in collaborazione con l'amministrazione comunale' ". (31)

Emendamento soppressivo parziale Manunza - Deiana - Montresori:

"Art. 18 - Nel quinto comma, alla terza riga, è soppressa la parola 'il progettista' ". (32)

Emendamento sostitutivo parziale Canalis - Casula - Meloni:

"Il terzo comma dell'articolo 18 è così

sostituito:

'L'accertamento di cui sopra può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, di cui al successivo articolo 19, in collaborazione con le amministrazioni comunali' ". (105)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 18 - Dopo il settimo comma inserire il seguente comma:

'7 bis. Qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori' ". (149)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 16 ha facoltà di parlare l'onorevole Montresori.

MONTRESORI (D.C.). Brevemente, signor Presidente, per illustrare la nostra posizione, non solo in merito all'emendamento presentato, ma anche all'articolo 18 e all'articolo 19.

Noi crediamo che si siano fatti significativi passi in avanti nei riguardi dell'autonomia dei comuni, con la nuova formulazione esitata dalla Commissione, ma riteniamo che ancora si possa migliorare il testo in ordine alle modalità di accertamento e di vigilanza delle opere edilizie in genere. Al primo comma dell'articolo 18 è detto che il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale: l'accertamento delle costruzioni abusive rientra perciò nei poteri del sindaco. Tale attribuzione, a nostro avviso, verrebbe ad essere intaccata dalla presenza di un organo regionale quale il servizio ispettivo, che — per quanto tenuto ad agire in collaborazione con l'organo comunale — porrebbe comunque in atto una invasione di sfere di competenza peral-

tro garantite dalla Costituzione. Pertanto proponiamo, con l'emendamento numero 16, la soppressione del terzo comma dell'articolo 18, talché l'accertamento delle opere spetti soltanto ed esclusivamente agli uffici tecnici comunali tramite il proprio servizio ispettivo, composto sia dai geometri funzionari che dai vigili urbani.

Ripetiamo quanto detto l'altro giorno circa l'opportunità che qualunque ordinanza di demolizione o di rimessa in pristino sia firmata dal sindaco: questi, in ogni caso, non può firmare proprie ordinanze a seguito di segnalazioni o di verbali trasmessi da altre autorità, salvo che tali atti siano comunque controfirmati anche dai propri funzionari. Io credo che questa sia una opportuna forma di tutela dell'esercizio delle funzioni del sindaco.

Quindi chiediamo che la Giunta e la maggioranza rivedano il loro atteggiamento, facendo un ulteriore sforzo, come già è avvenuto in seguito a precise richieste nostre e degli altri gruppi, per eliminare anche questo punto, che può in futuro dare adito a una serie di spiacevoli incidenti. Potrebbero infatti verificarsi casi di conflitto di competenza tra Regione e comuni e tra i funzionari dei comuni e quelli dell'Assessorato regionale degli enti locali.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti numeri 105 e 149 ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Abbiamo già avuto modo di chiarire il parere della Giunta in ordine alle argomentazioni testé riproposte dall'onorevole Montresori. E' parso e pare ancora che vi sia una buona dose di speciosità in tali argomentazioni. Non riusciamo infatti a comprendere quale elemento di lesione dell'autonomia comunale possa comportare l'attribuzione anche

alla Regione del potere di accertamento dell'abusivismo, in collaborazione con i Comuni. La chiave di lettura dell'intero articolo e del terzo comma sta proprio nella collaborazione tra Regione e Comune. Tale espressione non può dare adito a nessun equivoco, perché collaborare vuol dire compiere insieme delle operazioni, vuol dire che vi deve essere la disponibilità della Regione e del Comune interessato e che non vi può essere alcuna lesione di autonomia. La vera lesione dell'autonomia comunale avviene quando ai comuni si tolgono i mezzi con i quali operare: ciò avverrebbe anche togliendo ai comuni la possibilità di utilizzare le strutture regionali, quando intendano utilizzarle. Questo è il significato della collaborazione e non può averne altro, né politico né linguistico: collaborare vuol dire sviluppare un interessamento attivo e convergente dei comuni e della Regione, perché laddove i comuni non abbiano propri mezzi possano servirsi anche delle strutture regionali. Quindi la Giunta non accoglie l'emendamento numero 16.

La Giunta accoglie invece l'emendamento numero 105, che tende a togliere anche un'altra possibilità di equivoca interpretazione, escludendo cioè che il servizio di vigilanza regionale possa configurarsi come una sorta di corpo separato. Abbiamo già chiarito — ma vale la pena di chiarire ancora — che il servizio di vigilanza regionale è (come gli altri 50 servizi dell'amministrazione regionale, ai sensi della legge 51), niente altro che un ufficio della Regione: il soggetto politico-istituzionale, che opera anche sul piano amministrativo, è la Regione. L'emendamento numero 105 chiarisce che la Regione, attraverso tale ufficio, così come avviene in ogni altro momento di operatività della Regione, opera anche nel controllo e nella vigilanza sul territorio contro le opere abusive. Ripeto ancora una volta che il controllo è contro gli abusivi, non quindi contro i comuni: la norma che il Consiglio si appresta ad approvare dice infatti chiaramente che tale attività della Regione si volge in collaborazione con i comuni. La Giunta, infine, non accoglie gli emendamenti numeri 31 e 32 e accoglie l'emendamento numero 149.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 16. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 105. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 31. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 32. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 149. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MERELLA, Segretario:

Art. 19

Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia

1. E' istituito, anche in soprannumero ri-

spetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica il servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, ripartito in un settore tecnico ed uno amministrativo.

2. Al servizio regionale di vigilanza in materia edilizia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) vigilanza sull'attività edilizia e sulla corretta attuazione dei piani urbanistici nonché accertamento e segnalazione dell'insorgere di fenomeni di abusivismo, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, al fine di prevenire la realizzazione di opere edilizie in contrasto con le norme urbanistiche;

b) rilevamento, accertamento e censimento delle opere abusive, in collaborazione con i Comuni interessati, anche avvalendosi di collaborazioni esterne mediante convenzionamento a tempo determinato;

c) realizzazione di rilevamenti aerofotogrammetrici con particolare riguardo alle zone costiere, ai centri storici ed alle aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza;

d) promozione della conoscenza diffusa delle norme urbanistiche che regolano l'attività edilizia, la disciplina e l'uso del territorio;

e) attività istruttoria degli atti di competenza regionale relativi alla repressione degli abusi edilizi;

f) ogni altra attività attinente la prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio;

g) indirizzo e coordinamento dell'attività di enti ed amministrazioni pubbliche in materia di edilizia ed urbanistica.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Montresori - Soro - Manunza - Deiana:

"Nel secondo comma dell'articolo 19 sono sopresse le lettere a) b), f), e g)". (20)

Emendamento aggiuntivo Manunza - Deia-

na - Oppl:

“Nella lettera a) del secondo comma dell'articolo 19 dopo le parole ‘fenomeni di abusivismo’, aggiungere le parole ‘a richiesta e...’ ”. (66)

Emendamento sostitutivo parziale Canalis - Casula - Meloni:

“Al secondo comma dell'articolo 19, dalle parole ‘Al servizio’, fino a ‘i seguenti compiti’, sostituire con: ‘L'Amministrazione regionale, in materia di vigilanza edilizia, esercita i seguenti compiti’ ”. (106)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 20, l'onorevole Montresori.

MONTRESORI (D.C.). Presidente: solo per dire che prendiamo atto della risposta dell'Assessore, che non ci convince molto. Vorremmo invitare l'Assessore, una volta approvata la legge, a diramare una apposita circolare ai comuni, precisando l'interpretazione autentica degli articoli 18 e 19.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 66, data l'assenza dei proponenti, si dà per illustrato. Per illustrare l'emendamento numero 106 ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 106, non accoglie l'emendamento numero 66, non accoglie l'emendamento numero 20.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 20. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la con-*

troprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 106. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 66. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MERELLA, *Segretario:*

Art. 20

Adempimenti regionali

1. All'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica competono gli adempimenti regionali in materia di disciplina e controllo dell'attività urbanistico-edilizia e di applicazione delle relative sanzioni.

2. Al medesimo Assessore compete altresì l'annullamento delle licenze e concessioni edilizie illegittime ai sensi dell'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Manunza - Deiana - Oppi:

IX LEGISLATURA

L SEDUTA

21 GIUGNO 1985

"Al termine del primo comma dell'articolo 20 aggiungere: 'nei termini di cui ai precedenti articoli 18 e 19' ". (33)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori di questo emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANUNZA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 33. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura del titolo del Capo II.

MERELLA, *Segretario*:

CAPO II

SNELLIMENTO ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI

PRESIDENTE. Al Capo II è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Cogodi - Muledda - Pes:

"L'intero capo II, contenente gli articoli dal 21 al 30, è soppresso". (154)

PRESIDENTE. Ha facoltà di illustrare questo emendamento l'onorevole Cogodi.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento soppressivo totale numero 154. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo del Capo III.

MERELLA, *Segretario*:

CAPO III

SNELLIMENTO ED ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il titolo del Capo III. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 31

Delega di funzioni in materia di espropriazioni

1. L'articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, l'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e l'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti norme.

2. Ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna e dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

blica 19 giugno 1979, n. 348, è rispettivamente delegata e subdelegata, ai sindaci dei comuni interessati, la competenza ad emettere il provvedimento di autorizzazione ad introdursi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, negli immobili suscettibili di esproprio per l'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di tutte le opere e gli interventi da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazione, ivi compresi tra gli altri, i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, le localizzazioni di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i piani di risanamento urbanistico di cui alla presente legge, nonché i piani di recupero di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Ai sindaci dei comuni interessati è, altresì, delegata e subdelegata la competenza relativa all'adozione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, del provvedimento di occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel primo comma del presente articolo.

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere emanati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle istanze degli enti pubblici interessati, sempreché siano complete dell'occorrente documentazione e regolari ai sensi di legge.

5. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, i provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, competente in materia di espropriazioni per cause di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MERELLA, Segretario:

Art. 32

Accelerazione delle procedure espropriative

1. In caso di esproprio preordinato alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente articolo 31, l'ente espropriante deposita presso la segreteria del comune, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un elenco degli immobili recante l'indicazione delle indennità determinate ai sensi delle norme vigenti.

2. Ove l'indennità sia riferita a manufatti edificati od a suoli diversi da quelli agricoli, unitamente all'elenco predetto l'ente espropriante deposita anche il parere di congruità preventivamente formulato dal competente Ufficio tecnico erariale.

3. Nel termine di 30 giorni dalla data di inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte III, dell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, i proprietari interessati dichiarano la loro disponibilità a stipulare la cessione volontaria di cui agli articoli 12, primo comma, e 17, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero manifestano la loro volontà di accettare o meno, puramente e semplicemente l'indennità loro offerta dall'ente espropriante. In caso di mancata accettazione i proprietari interessati possono presentare le loro osservazioni corredandole di una perizia redatta da un tecnico ed asseverata presso la cancelleria di un ufficio giudiziario.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Sindaco, entro i successivi 15 giorni, trasmette all'ente espropriante la documentazione depositata, ivi comprese le eventuali osservazioni degli interessati e le eventuali deduzioni del comune.

5. L'ente espropriante, entro i successivi 90 giorni, provvede direttamente alla stipulazione delle eventuali cessioni volontarie nonché al pagamento delle indennità accettate puramente e semplicemente ed al depo-

sito, nella Cassa depositi e prestiti, delle indennità non accettate.

6. Decorso tale ultimo termine, nei successivi 30 giorni, l'ente espropriante trasmette al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi agli immobili dei quali non vi sia in corso l'acquisizione mediante cessione volontaria, fornendo prova dell'avvenuto pagamento o deposito delle indennità accettate o rifiutate.

7. Il Presidente della Giunta regionale, con unico provvedimento definitivo che sostituisce i provvedimenti di cui agli articoli 11, 13 e 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, anche ai fini di cui all'articolo 19 della medesima legge, decide sulle osservazioni presentate, ridetermina le indennità non accettate sentito, ove opportuno od ove l'importo unitario delle indennità stesse superi la somma di lire 100.000.000, il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici e pronuncia l'espropriazione.

8. Il decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte III; è notificato agli interessati a cura dell'ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ed è depositato presso la segreteria del comune previa affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune medesimo per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Da tale ultima data decorre il termine di cui all'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche.

10. Il provvedimento di cui al precedente settimo comma è trascritto d'urgenza nei registri immobiliari a cura dell'ente espropriante il quale provvede, altresì, a richiedere le conseguenti volturazioni catastali.

11. Restano ferme, per quanto compatibili con quelle contenute nel presente articolo, le norme contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MERELLA, Segretario:

Art. 33

Servizio regionale delle espropriazioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneizzazione operativa di enti ed amministrazioni operanti in Sardegna nella materia delle espropriazioni per pubblica utilità e per espletare adempimenti attinenti alla materia stessa, di competenza dell'Amministrazione regionale, è istituito anche in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Servizio regionale delle espropriazioni, ripartito in un settore amministrativo ed in un settore tecnico.

2. Il Servizio regionale delle espropriazioni svolge le funzioni già espletate dall'Ufficio regionale delle espropriazioni relative all'esercizio delle attribuzioni in materia espropriativa, di competenza del Presidente della Giunta regionale.

3. Adempie, altresì, alla funzione di consulenza tecnico-giuridica a supporto degli enti ed amministrazioni operanti nella materia delle espropriazioni per pubblica utilità e di divulgazione, a livello locale, della conoscenza delle norme e delle procedure espropriative, con comunicati, circolari interpretative e con ogni altro utile mezzo.

4. Al fine di rendere disponibile un utile strumento di conoscenza della dimensione dell'attività espropriativa in Sardegna e degli oneri economici derivanti dalla stessa in dipendenza dell'applicazione delle norme vigenti in materia, al Servizio regionale delle espropriazioni è, altresì, affidato il compito di curare l'acquisizione di dati statistici inerenti agli interventi espropriativi, ai tempi procedurali di definizione degli interventi stessi e delle indennità corrisposte agli interessati, nonché di provvedere alla pubblicazione dei dati medesimi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo del Capo IV

MERELLA, *Segretario*:

CAPO IV

PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione questo titolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 34

Opere abusive ammesse a sanatoria

1. Il presente capo definisce le norme per il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per le opere abusive di cui sia stato completato l'ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura per gli edifici e siano state completate funzionalmente negli altri casi, entro la data del 31 dicembre 1984.

2. La concessione o l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata al proprietario dell'opera abusiva, ovvero a coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente nonché ad ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente articolo 34 bis:

Opere minori ammesse a sanatoria

Le opere meramente interne alle costruzioni che non interessino le facciate esterne dell'edificio e non comportino modifiche alla sagoma, sono sanabili senza che occorra il nulla osta delle autorità competenti anche quando sono relative ad edifici, non vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che si trovano in zone vincolate.

Le opere di cui al comma precedente che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, non comportino aumento delle superfici utili, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile sono sanate con l'invio al comune, entro il 31 dicembre 1985, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha comunque titolo, di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri che le opere compiute hanno le caratteristiche indicate in questo e nel precedente comma.

Le altre opere interne, così come definite dal primo comma del presente articolo e che, ferma restando la cubatura, non siano conformi alle prescrizioni di cui al precedente secondo comma sono egualmente ammesse a sanatoria, purché non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, con l'invio al Sindaco di una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente comma.

In tal caso, alla relazione deve essere allegata la prova dell'avvenuto versamento a favore del Comune di una somma pari a lire 6.000 per ogni metro quadrato di superficie a titolo di contributo di concessione e di una eguale somma, a favore della Regione, a titolo di onere di riequilibrio territoriale". (129)

Emendamento sostitutivo parziale Montresori - Manunza - Oppl:

"Nel primo comma dell'articolo 34 la data '31 dicembre 1984', è sostituita con '31 maggio 1985' ". (138)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 138, l'onorevole Montresori.

MONTRESORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 129, l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 129 a firma Canalis, Casula, Meloni e non accoglie l'emendamento numero 138, a firma Montresori e più. Risulta un poco singolare che l'emendamento numero 138 non venga illustrato, anche perché si pone in netto contrasto con un precedente articolo, che il Consiglio regionale ha già votato: l'articolo 2. In ogni caso, perciò, si profila una questione che non è di mero coordinamento tecnico ma che risulta essere anche di coordinamento politico, di coerenza politica. L'articolo 2, già approvato, sottopone a un determinato regime (cioè al regime della legge numero 10), le opere abusive costruite tra il 1° gennaio 1985 e la data di entrata in vigore di questa legge; in pratica l'articolo 2 rappresenta già quella che è la volontà del Consiglio regionale.

L'emendamento numero 138 intende invece spostare al 31 maggio 1985 il termine per la sanatoria delle opere abusive. Il problema del termine, colleghi del Consiglio, come abbiamo già avuto modo di dire (e su questo hanno

concordato tutti i gruppi politici), è delicato, non tanto in relazione al giorno o al mese in più o in meno che si assegna alla possibilità di sanatoria, quanto in relazione alla credibilità stessa della volontà del legislatore, che nel termine trova espressione. Giocare sul termine e modificare oggi una decisione assunta due giorni fa significa già non dare eccessiva forza all'espressione di volontà del Consiglio regionale. Tra l'altro, in campo nazionale, la vicenda del termine è rimasta aperta per diverso tempo: come è noto, di fronte ad una prima valutazione del Senato, si è manifestata una diversa e contraria valutazione dell'altro ramo del Parlamento. Da ultimo, proprio ieri, si è avuta la conversione del decreto governativo in legge: la nuova legge non accoglie le proposte tendenti a protrarre il termine oltre l'ottobre dell'83. Pur considerando che il dibattito ed il confronto restano aperti, mi pareva avessimo ritenuto concordemente che sia estremamente incauto (e, vorrei dire, pericoloso) configurare questo termine con una certa elasticità. Si rischia infatti di ingenerare presso l'opinione pubblica la sensazione che il termine resti sempre provvisorio: non un confine certo, non un argine, ma semplicemente una valutazione momentanea e contingente. Se il termine non è credibile l'intero provvedimento si rivela inadatto a raggiungere l'obiettivo di stabilire uno spartiacque, una delimitazione netta, un elemento di certezza per i cittadini. Queste sono le conseguenze prevedibili della eventuale approvazione dell'emendamento numero 138.

La Giunta non accoglie questo emendamento: non risponde a verità che la Giunta abbia concordato la protrazione del termine per la sanatoria fino al maggio dell'85. Abbiamo fatto fin dall'inizio un discorso di serietà e di credibilità del termine; abbiamo ritenuto e riteniamo che questa credibilità debba essere mantenuta integra. La Giunta si rimette in ogni caso al Consiglio, su questo punto.

Aggiungo, per concludere, che, qualora il Consiglio regionale della Sardegna votasse per la protrazione del termine, sarebbe opportuno accompagnare questo voto almeno con una esplicita, formale, e, vorrei aggiungere, solenne dichiarazione di volontà delle parti politiche,

che definisca tale termine, in ogni caso, come l'ultimo termine che il Consiglio intende porre per la sanatoria dell'abusivismo in Sardegna. Se infatti l'eventuale espressione di volontà non fosse accompagnata da questa affermazione solenne è chiaro che ogni aspettativa diverrebbe legittima, anche per il dopo maggio, considerata l'incertezza che tuttora persiste in campo nazionale e che non cesserà di sicuro con la recente approvazione della legge dello Stato. Perciò sottolineo con convinzione la necessità che il Consiglio regionale si impegni, ora e per le evenienze future, a non protrarre più questo termine, proprio perché si possa mettere mano davvero a quelle opere e a quelle iniziative complesse che la legge prevede, costituite da atti, da provvedimenti, da iniziative e da operazioni che dovranno compiere la Regione e i comuni. Se si diffonde la sensazione che tutto ciò potrà essere messo continuamente in discussione è chiaro che ci troveremo ancora di fronte all'importanza, alla passività, agli alibi e ad ogni altro atteggiamento volto a non combattere e a contrastare l'abusivismo, ma invece, sostanzialmente, a tollerarlo. Ecco: queste sono le motivazioni per cui la Giunta non concorda sulla protrazione del termine e, per quanto attiene alla votazione, si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Devo far rilevare che l'emendamento sostitutivo parziale numero 138, a firma Montresori-Manunza-Oppi, è effettivamente in contrasto con l'emendamento sostitutivo parziale numero 130, già approvato dall'Assemblea in occasione dell'esame dell'articolo 2.

Onorevole Montresori, ha facoltà di parlare.

MONTRESORI (D.C.). Signor Presidente, io e i miei colleghi, non solo della Democrazia Cristiana ma anche di altri partiti, siamo estremamente sorpresi della dichiarazione dell'assessore Cogodi.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Non capisco perché.

MONTRESORI (D.C.). Siamo sorpresi perché le nostre passate valutazioni sulla Giunta e sulla maggioranza vengono clamorosamente confermate, oggi, da questa dichiarazione dell'Assessore. Noi non crediamo che esista una Giunta molto diversa dalla maggioranza che la sostiene e dai partiti che sostengono questa maggioranza. La Democrazia Cristiana ha presentato questo emendamento dopo aver discusso e concordato sui vari aspetti di questa legge con le forze della maggioranza: abbiamo rinunciato a discutere nel dettaglio, come era nostro diritto, l'articolato, lasciando spazio alle tante cose, contenute nel provvedimento, che noi avevamo e abbiamo motivo ancora di criticare. Abbiamo consentito che la discussione procedesse spedita, convinti non di aver fatto un pateracchio sulle date né di aver raggiunto un compromesso, ma di aver persuaso la maggioranza che la fissazione del termine rientrasse totalmente nella competenza primaria della Regione. Tanto io quanto i miei colleghi abbiamo sostenuto che la Regione sarda può legiferare in materia di abusivismo — e quindi in materia di sanatoria dell'abusivismo — indipendentemente dalla legge nazionale, così come ha fatto la Regione siciliana. Del resto, la data che ci accingiamo oggi a stabilire, qualora il Consiglio dovesse approvare l'emendamento, è essa stessa un impegno solenne: credo che la votazione su una legge estremamente importante sia la forma più idonea a consacrare la volontà di un Consiglio regionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA.

(Segue MONTRESORI). Ci troviamo di fronte all'intento di non mantenere fede ad accordi che non sono stati scritti ma che, nondimeno, sono basati sulla parola e sulla buona fede dei contraenti. Per questo motivo, prima di insistere sulla discussione, chiediamo una breve sospensione della seduta, affinché le forze che ieri sera hanno discusso sul come procedere nella votazione di questo articolato, possano nuovamente incontrarsi e stabilire se ancora esistano le condizioni per andare avanti come abbiamo fatto dall'inizio della seduta fino a questo momento. Quindi chiedo una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, prima di decidere una eventuale sospensione credo sia opportuno, dato che si è parlato di mancato mantenimento di accordi e se ne è parlato in aula, che si dia una risposta in aula: mi pare infatti che l'intervento del collega Montresori contenga qualche imprecisione. Nel corso dell'incontro dei gruppi di maggioranza e con la Democrazia Cristiana vorrei che il collega Montresori rimanesse in aula, dato che ha sollevato una questione importante — è stata avanzata, da parte della D.C., anche la richiesta di modificare la data dal 31 dicembre 1984 al 31 maggio 1985. Si è discusso a lungo di questa questione e si è rimasti fermi nelle convinzioni reciproche. E' rimasta cioè una divergenza nelle motivazioni addotte da ciascun gruppo, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito comunista e anche dalla Giunta. Questo permanere delle divergenze non può essere smentito e, del resto, è emerso con chiarezza nell'intervento dell'Assessore, il quale ha detto che non era d'accordo sullo spostamento della data, ma che si sarebbe rimesso al Consiglio.

Abbiamo detto con altrettanta chiarezza che non avremmo fatto su questo punto una battaglia frontale: non avremmo tuttavia votato l'emendamento, perché non siamo convinti delle motivazioni addotte dal gruppo della Democrazia Cristiana; è legittimo e corretto, quando non si è d'accordo, non tacere le divergenze, ed è bene che la Giunta, presentando la sua proposta di tener ferma la data del 31 dicembre, abbia detto le cose che ha detto. Non è un fatto tecnico: così come ritengo legittime le argomentazioni che ha portato ieri il gruppo della Democrazia Cristiana, credo anche che si debba dare atto della legittimità delle preoccupazioni espresse dalla Giunta, che anche noi condividiamo, trattandosi di preoccupazioni attinenti a ragioni di opportunità e derivanti da una valutazione serena, attenta e ponderata di quello che è avvenuto sul piano nazionale. Nessuno di noi può nascondersi che in sede parlamentare era intercorsa una sorta di accordo tra tutti i gruppi dell'arco costituzionale in rela-

zione alla legge di conversione dell'ultimo decreto sul condono e che si era ipotizzato, prima che il provvedimento andasse al Senato, uno spostamento della data tale da coprire il periodo successivo all'ottobre del 1983. Tutti sanno che una delle due Camere (non ricordo esattamente quale) non ha ritenuto di accettare questo accordo. I problemi di opportunità ci sono, dunque; vorrei che voi valutaste attentamente questi aspetti, correttamente portati in Aula dalla Giunta. Occorre evitare che si crei nei cittadini una continua aspettativa di provvedimenti di condono: sappiamo che questo sarebbe il maggiore stimolo alle costruzioni abusive, se è vero, come è vero (ed è del resto l'argomento che voi stessi avete portato con insistenza), che il periodo di intensificazione delle costruzioni abusive è stato proprio quello degli ultimi due anni. Questo è stato l'effetto perverso di un provvedimento certamente discutibile anche sotto altri profili.

Queste motivazioni, che abbiamo esposto con serenità, ci hanno spinto a rifiutare un accordo su questo emendamento. Abbiamo chiarito, d'altro canto, che, pur non assumendoci la responsabilità di votare un emendamento di questo tipo, non avremmo fatto una battaglia frontale: avremmo chiesto piuttosto (qualora la Democrazia Cristiana avesse insistito nella presentazione di questo emendamento e fermo restando che la Democrazia Cristiana stessa se ne sarebbe assunta la responsabilità) che venisse espressa in Aula una dichiarazione formale e solenne nella quale fosse detto con chiarezza che il termine approvato è definito e non potrà essere modificato neppure a seguito di nuovi e diversi provvedimenti dello Stato.

MONTRESORI (D.C.). Questo non è stato chiesto.

BARRANU (P.C.I.). In ogni caso, per quanto riguarda il mio gruppo, se questo emendamento venisse messo in discussione, sia ben chiaro che chiediamo un pronunciamento di questo tenore. Le argomentazioni che giustificano tale richiesta non sono di carattere meramente tecnico: esse hanno valenza politica, e,

direi, anche morale, come testimonia il rifiuto, da parte della Camera dei deputati, di ratificare un accordo intercorso tra la maggior parte delle forze politiche per estendere i termini della sanatoria.

Questi sono gli argomenti che noi abbiamo addotto; non è intervenuto, su tale questione, alcun accordo da rispettare, altrimenti questo emendamento, come gli altri, sarebbe stato presentato dalla maggioranza o dalla Giunta. Gli altri emendamenti, del resto, collega Montresori — compreso quello soppressivo del Capo II, che, sai bene, non risponde ad una esigenza preminente posta da noi, come quelli riguardanti gli articoli 37, 38, 39 e 40 — siccome sono intervenuti accordi, sono stati presentati da parte della maggioranza e della Giunta. Il fatto stesso che l'emendamento numero 138 sia stato formalizzato da voi, invece, indica che i termini dell'accordo sono stati ben differenti. Voi vi assumete perciò tutta intera la responsabilità di presentare questo emendamento, anche se io vi chiederei di ritirarlo; se comunque questo emendamento dovesse passare, vi chiederei di fare una dichiarazione formale al Consiglio avente il contenuto cui accennavo. Certo, occorre tener conto che è intervenuta la rilevazione del contrasto tra due norme da parte della Presidenza...

MONTRESORI (D.C.). E' stata fatta intervenire...

BARRANU (P.C.I.). Voglio chiarire subito, caro Montresori, che io non avevo assolutamente previsto una cosa del genere. Se vuoi che ti dica la mia opinione non mi sfuggiva che mettendo in votazione questo emendamento si sarebbe effettivamente verificato un contrasto con la modifica introdotta all'articolo 2, che prevede l'applicazione della normativa statale vigente in materia di repressione dell'abusivismo dal primo gennaio 1985 fino all'entrata in vigore di questa legge. Ero però convinto che in tal caso si dovesse richiamare l'articolo 87 del Regolamento e mi accingevo proprio a chiedere l'applicazione di tale disposizione secondo cui, quando, a conclusione dell'esame di un provvedimen-

to e prima della votazione finale, vengano rilevati dei contrasti tra alcune parti del provvedimento stesso, si può chiedere che il Consiglio rimuova tali contrasti. Diversa è l'interpretazione secondo cui l'emendamento non potrebbe nemmeno essere posto in votazione: in ogni caso vorrei fosse chiaro che non c'è stato alcun suggerimento da parte nostra in questa direzione.

MONTRESORI (D.C.). Suggerimento dell'Assessore.

BARRANU (P.C.I.). No, neanche dell'Assessore, col quale io stesso avevo parlato in precedenza. Del resto, se l'Assessore avesse avuto questa opinione, non avrebbe detto che si sarebbe rimesso al Consiglio.

MONTRESORI (D.C.). Ha sollevato in Aula il problema.

BARRANU (P.C.I.). La Giunta avrebbe potuto dire quello che ha detto nei casi precedenti, quando non ha accettato emendamenti dell'opposizione: in tali casi ha dichiarato di non accoglierli e i gruppi di maggioranza hanno votato contro quegli emendamenti. In questo caso, invece la Giunta non solo si è rimessa al Consiglio, ma ha chiesto, mettendo nel conto l'eventualità che l'emendamento dell'opposizione passasse, che venisse fatta una particolare dichiarazione formale. Credo che non possa esserci chiesta maggior linearità di atteggiamenti. Però è giusto precisare che gli accordi intervengono sotto varie forme. Se si era concordato che l'emendamento l'avreste presentato voi e non noi è evidente che noi mantenevamo tutte le riserve su questo punto, che intendevamo renderle esplicite e che non intendevamo votare quell'emendamento. Tuttavia, tra il non intender votare l'emendamento e il votare contro, c'è pure una differenza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Chiedo la sospensione.

PRESIDENTE. Devo allora metterla in votazione, perché l'onorevole Barranu - mi è sembrato di capire - non accetta la sospensione.

BARRANU (P.C.I.). Io ho solo dato una spiegazione delle posizioni del nostro gruppo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per sostenere che probabilmente non ci sarà bisogno della sospensiva se ci chiariamo meglio i termini della discussione che è appena nata. Effettivamente, come è stato ricordato poc'anzi dall'onorevole Barranu, nell'incontro tra i partiti della maggioranza e la Democrazia Cristiana sono stati definiti accordi molto precisi su alcune parti di questa legge; si è posto anche il problema della proroga del termine, che la maggioranza aveva indicato al 31 dicembre 1984. Il problema si è posto e si è risolto, direi in termini di rinvio alla volontà del Consiglio regionale.

L'Assessore, come oggi ha ripetuto, ha confermato la sua contrarietà, anche a nome della Giunta, ad una proroga del termine. Le forze politiche di maggioranza hanno peraltro valutato e compreso le esigenze che prospettava la Democrazia Cristiana: per cui l'accordo era che questo emendamento, presentato dalla Democrazia Cristiana in aula, sarebbe stato esaminato e discusso dal Consiglio, in una situazione di relativa disponibilità della maggioranza a non trascurare le esigenze e le valide ragioni che esponeva la Democrazia Cristiana nel chiedere una proroga del termine. Non si pone, a questo punto, una richiesta di affermazioni solenni, che credo servano molto poco, quanto l'opportunità di esprimere una attenta valutazione di queste esigenze attraverso un dibattito. Io continuo a dire che la credibilità del termine e la sua efficacia non dipendono assolutamente dalla volontà, anche solennemente affermata, dell'organo che lo propone, quanto dalla capacità, dall'autorevolezza e dalla volontà reale e concreta delle

autorità che devono poi farlo rispettare. Far rispettare un termine che si vuole decaduto al 31 dicembre dell'anno precedente potrebbe rivelarsi difficile; far rispettare un termine che si intende far decorrere dall'entrata in vigore della legge può considerarsi più agevole. Tutto ciò, comunque non dipende dalla data quanto dalla capacità, dalla volontà e dall'autorevolezza degli organi che devono far rispettare il termine.

E' preoccupante quello che ancora oggi si legge sul quotidiano di Sassari: prosegue l'indiscriminato saccheggio del territorio costiero e l'unico potere pubblico che interviene è l'autorità giudiziaria. E, nonostante i sequestri e le numerose denunce nei confronti degli speculatori che stanno saccheggiando ulteriormente, in questi giorni, il territorio costiero, rileviamo un'assenza totale e continua di interventi della pubblica amministrazione. Questi aspetti intendo richiamare alla vostra attenzione, parlando di autorevolezza, di capacità e di volontà di far rispettare qualsivoglia termine. Sappiamo tutti che la politica nazionale del cosiddetto condono preannunciato (perché questo è quello che sta avvenendo: è valso per il condono in materia fiscale come è valso per il condono in materia edilizia) sta creando purtroppo delle situazioni di grave disagio per tutti gli amministratori e per tutti i cittadini. E' avvenuto che, nel clima di "condono preannunciato", talune autorità giudiziarie hanno sospeso procedimenti penali in materia di violazione delle norme urbanistiche, mentre altri giudici li hanno portati avanti: sicché alcuni cittadini sono stati trattati in un modo e altri in maniera diversa. E' avvenuto che taluno ha cominciato e continuato a fare l'abusivo, tal altro invece ha avuto paura e si è fermato. Questa situazione non dipende certamente dalla volontà o dalla politica che la Regione ha attuato in questo campo: in larga misura tutto ciò è dipeso da questa serie di intezioni preannunciate dal Governo. Conosciamo la vicenda del condono edilizio: prima che il provvedimento preannunciato fosse reso operante si sono lasciati trascorrere ben tre anni. Non solo: ma dopo l'approvazione della legge sul condono, a distanza di poco tempo, viene fuori un provvedimento che proroga ulterior-

mente i termini, che propone nuove norme permissive, che lascia sperare e crea aspettative in cittadini che continuano ad operare al di fuori del rispetto della legge e che in qualche modo sperano e pensano di poter, ancora una volta, veder premiata questa loro illegittima attività.

La questione del termine è questione di serietà e anche di coerenza. Sappiamo anche che, ancora pochi giorni fa, gran parte delle forze politiche era disponibile a prorogare il termine di efficacia della legge sul condono fino al marzo di quest'anno. Anche questo ha creato delle aspettative; non solo, ma ha determinato poi, anche se non immediatamente tradotta in legge, una volontà politica che si è manifestata nella decisione di rivedere comunque, più avanti, anche questo aspetto della legge sul condono. Di fronte a questa situazione di assoluta incertezza da parte dello Stato, credo che noi abbiamo un solo dovere, che è quello di mettere un termine certo, un termine sicuro, ma anche realistico, che tenga conto di quello che è avvenuto in questo periodo e non certo per volontà nostra.

Un atteggiamento pratico, teso a rendere effettivo il rispetto del termine e ad evitare che si ingenerino aspettative tali da vanificarlo, potrebbe suggerire di individuare una data recente, che può essere anche stabilita e approvata in quella indicata dalla Democrazia Cristiana. Forse una tale scelta sul piano morale potrà apparire discutibile; sul piano concreto della efficacia della norma può invece rivelarsi valida.

C'è un altro aspetto che dobbiamo tener presente ed è altrettanto importante, considerato che noi stiamo stabilendo, con questo termine, la data di applicazione di una legge regionale che regola esclusivamente il condono da un punto di vista amministrativo. L'attuazione della nostra legge atterrà a materie aventi natura esclusivamente amministrativa: non stiamo certo estendendo in favore degli abusivi quegli aspetti del condono di natura esclusivamente penale, che sono stati disciplinati dalla legge dello Stato. L'articolo 2, approvato in un clima di grande contrasto, di tensione e di contrapposizione tra la maggioranza e l'opposizione, prevedeva un

termine rigido: io comprendo anche le motivazioni che possono portare la Giunta e l'Assessore alla difesa di quel termine. Tuttavia, per altrettanto valide motivazioni, per altrettanto valide considerazioni, che vanno al di là dell'accordo raggiunto ieri, io credo che si possa attribuire al Consiglio la possibilità di modificare quel termine senza impegni solenni, ma con la consapevole volontà di far rispettare fin da domani la nostra legge, senza cedere — su questo io sono d'accordo — ad eventuali ed ulteriori proroghe, anche qualora nuove disposizioni nazionali dovessero intervenire. Nel rivendicare la nostra autonomia e la nostra esclusiva competenza a dettare norme in materia urbanistica, per tutte le considerazioni dianzi fatte io penso dunque che possa tenersi conto della richiesta della Democrazia Cristiana e che il Consiglio, anche in questo caso, andando al di là di quelle che sono le motivazioni altrettanto valide e comprensibili dell'Assessore, possa dare una diversa indicazione relativamente al termine di efficacia della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, brevemente: la Democrazia Cristiana ha chiesto una sospensione dei lavori del Consiglio perché intende precisare che le dichiarazioni dell'Assessore, per il tono e per il contenuto, non sono in linea con gli accordi precedentemente raggiunti.

Cos'è la data? E' il Vangelo, è un dogma, chiunque la proponga? Noi non crediamo. Riteniamo che la data abbia un profondo significato politico, ma riteniamo anche che sia una indicazione, un giudizio che le forze politiche esprimono. E qui bisogna che noi facciamo chiarezza su alcune cose: da una parte si fa richiamo continuo ai provvedimenti statali, alla data che lo Stato avrebbe indicato per la sanatoria del condono edilizio; dall'altra parte si vuole che il Consiglio eserciti in pieno la propria autonomia con l'approvazione del provvedimento che stiamo discutendo. Per quanto mi riguarda trovo inopportuno, in questa situazione, ogni richia-

mo ai termini indicati dallo Stato: abbiamo assistito, in questi ultimi tempi, a continui mutamenti di indirizzo da parte degli organi statali — proprio come sta avvenendo anche in questo Consiglio — e non soltanto per il condono edilizio: pensiamo alla data che riguarda l'immissione in ruolo dei precari della sanità, che è stata cambiata ben 11 volte dal Governo. Quella legge ha avuto un *iter* così travagliato e complesso perché ogni volta che si riuniva la Commissione o che il testo andava in aula il Governo cambiava data.

Che senso ha questa data che viene indicata dall'Assessore: 31.12.1984? Non è una data indicata dal Governo, non è la data della sanatoria nazionale, non è una data che raccolga il consenso di tutte le forze politiche: è una data appiccicata, messa lì, ritenuta giusta dall'Assessore e dalla Giunta, ma non meno discutibile di qualunque altra data. Sarebbe stato opportuno fin dall'inizio andare avanti su una linea diversa, che peraltro la precedente Giunta aveva già stabilito. Quando essa presentò infatti il proprio disegno di legge, questo, all'articolo 1, prevedeva che, ai fini dell'applicazione della norma prevista dall'apposito titolo, si sarebbero prese in considerazione le opere ultimate alla data di entrata in vigore della legge. Se quel provvedimento fosse entrato in vigore un anno e mezzo fa, cosa che sarebbe stata anche possibile, certamente non avremmo sanato tutte le opere abusive che nel frattempo sono state costruite.

Allora io voglio dire semplicemente che, al di là degli accordi, onorevole Assessore, intervenuti tra la maggioranza e l'opposizione, quello che la Democrazia Cristiana non può accettare è questo modo di ragionare: "la data del 31.12.1984 è una data meno permissiva, è una data che dimostra quasi la moralità delle forze politiche della maggioranza e della Giunta, mentre la data del 30 maggio 1985 è una data che va criminalizzata e colpevolizzata", quasi che la Democrazia Cristiana avesse in questo frattempo incentivato l'abusivismo in Sardegna e oggi volesse rendersi protagonista della sanatoria di questo periodo.

Io credo che non sia così, che non possa essere accolto un tale ragionamento. Gli accordi che sono stati raggiunti (perché questi accordi

sono stati realmente raggiunti) dicevano: indipendentemente dalla data che sarà scelta a livello nazionale noi andiamo avanti senza sviluppare polemiche strumentali che ci porterebbero lontani anche in ordine alla data. Nessuno è legittimato ad assumere l'atteggiamento di chi "lascia passare", né a pretendere giuramenti o promesse solenni (non so poi da parte di chi). Spetta a tutte le forze politiche autonomistiche sarde dire che la data del 30 maggio è una data tassativa, che questo termine non può essere ulteriormente scardinato: lo diciamo qui, lo stiamo fissando con una legge. Se si concorda su questo non penso sia necessario interrompere i lavori. In ogni caso, così come noi abbiamo rispettato le posizioni della Giunta, vorremmo che analogo rispetto ci fosse per le nostre.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta ha detto che si rimette al Consiglio e mi pare che sia un atteggiamento massimamente rispettoso. Nella prassi parlamentare il rimettersi al Consiglio ha un significato ben preciso.

FLORIS (D.C.). Sì: però c'è modo e modo di rimettersi al Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casula. Ne ha facoltà.

CASULA (P.S.I.). Molto brevemente, signor Presidente. Io credo che su questo problema specifico, nel corso di questa lunga e contrastata mediazione, sia emersa tra le forze politiche una volontà di rivedere la data, nonostante il parere non favorevole dell'Assessore e quindi della Giunta. L'Assessore ha continuato a sostenere la sua tesi, in contrasto con quelle che erano le richieste della D.C. e di parte delle forze di maggioranza, emerse durante la discussione in Commissione. Anche noi riteniamo che, al di là dei problemi di carattere procedurale, questa data possa essere spostata e che il Consiglio, così come ha detto lo stesso Assessore, possa esprimersi liberamente in merito, al di là di tutte le polemiche che ogni tanto insorgono.

In ordine alle questioni procedurali già

ieri si è detto che non sono giuridicamente insuperabili: occorre quindi uno sforzo per risolvere anche questo ostacolo, consentendo al Consiglio di esprimersi in libertà, come, del resto, diceva lo stesso Assessore. Così come diceva Meloni per il P.S.d'Az. anche noi siamo favorevoli ad uno spostamento del termine fino al 31 maggio 1985. Grazie.

PRESIDENTE. C'era stata in precedenza una richiesta di sospensione. Vorrei sapere se si intende mantenerla.

MONTRESORI (D.C.). Manteniamo tale richiesta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Io credo che il dibattito sia servito a chiarire i termini esatti della questione e le possibilità di soluzione. Se da parte della Presidenza viene rilevata una difficoltà di carattere procedurale forse si può anche studiare una formulazione dell'articolo che consenta di ottenere lo stesso risultato senza impedire la votazione (non so come sarà possibile, ma penso che si potrà fare). Chiederei ai colleghi che venga sospeso l'esame dell'articolo 34 e che si prosegua con i successivi. Nel frattempo alcuni colleghi potrebbero studiare, con la collaborazione dei funzionari, una formulazione dell'emendamento che consenta di trovare la soluzione più idonea.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 45, viene ripresa alle ore 13 e 08).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA EMANUELE

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni si intende accolta la richiesta di sospendere l'esame dell'articolo 34 e di proseguire con gli articoli successivi. Si dia lettura dell'articolo 35.

MERELLA, Segretario:

Art. 35

Opere abusive escluse dalla sanatoria

1. Non possono conseguire il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo l'apposizione del vincolo, che si trovino:

a) entro la fascia di rispetto costiero di 150 metri dal mare, di cui all'articolo 14 lettera b) della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, per le quali non sia ammessa la deroga ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge regionale o che risultino incompatibili con le previsioni del piano di assetto del sistema costiero di cui al successivo articolo 37;

b) in contrasto con le prescrizioni urbanistiche che prevedano la destinazione delle aree su cui insistono a sede viaria pubblica o a spazi, edifici e servizi pubblici;

c) in contrasto con le norme poste a salvaguardia del nastro stradale o ferroviario, sempreché le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, sentito il parere dell'Amministrazione competente;

d) in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici ovvero su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a meno che l'Amministrazione competente dichiari il non pregiudizio degli interessi pubblici tutelati ovvero conceda l'uso del suolo.

2. Non possono altresì conseguire il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria le opere relative a manufatti produttivi industriali e le opere connesse, anche quando siano situate nell'agro, a meno che sia garantita l'autonomia funzionale del complesso, nel rispetto di tutte le norme di legge ed assicurata la compatibilità con la destinazione prevalente del territorio limitrofo.

3. Alle opere abusive non ammissibili a sanatoria, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Capo I della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati undici emendamenti. Se ne dia let-

tura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Manunza - Deiana - Oppi:

Art. 35 - Nel secondo comma la parola 'garantita' è sostituita dalle parole 'già verificata' ". (43)

Emendamento sostitutivo parziale Anedda - Chessa - Murru:

"Art. 35 - Nel primo comma le parole 'realizzate dopo l'apposizione del vincolo', sono sostituite dalle seguenti: 'che comportino aumento di volumi o delle superfici di solaio e che...' ". (59)

Emendamento sostitutivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Il secondo comma dell'articolo 35 è così sostituito:

'2. Non possono altresì conseguire il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria le opere, relative a manufatti produttivi industriali, diverse dall'abitazione che siano nocive o moleste o pregiudizievoli' ". (76)

Emendamento sostitutivo parziale Montresori - Moretti - Manunza:

"Art. 35 - La lettera d) è così sostituita:

d) in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici ovvero su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, sempre che le opere stesse non costituiscano pregiudizio negli interessi pubblici tutelati, sentite le amministrazioni interessate; ". (78)

Emendamento modificativo Canalis - Casula - Meloni:

"Art. 35 - Al secondo comma, dopo le parole 'manufatti produttivi industriali' sono aggiunte le parole 'commerciali e direzionali'.

Sempre al secondo comma le parole 'nell'agro' sono sostituite dalle seguenti: 'nelle zone agricole' ". (110)

Emendamento aggiuntivo Montresori - Oppi - Manunza:

"Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo 35 bis:

1. Non costituiscono opere abusive:

a) le costruzioni in zone classificate E ai sensi del decreto assessoriale di cui all'articolo 4 della legge 19 maggio 1981, n. 17, eseguite prima dell'adozione degli strumenti urbanistici comunali o quelle relative ad aziende rurali realizzate con contributi regionali.

b) le costruzioni comprese nei Piani di fabbricazione o in piani attuativi regolarmente approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge;

c) le costruzioni realizzate nei centri urbani antecedentemente all'adozione dei Piani di fabbricazione o Piani regolatori generali o quelle costruite regolarmente in base alle disposizioni allora vigenti, per le quali non sia possibile accertare la legittimità dell'opera.

2. I proprietari di tali opere o coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente, devono presentare all'Ufficio tecnico erariale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento". (127)

Emendamento soppressivo parziale Casula - Mannoni - Pili - Rais:

"Art. 35 - Al 1° comma lettera a) è soppressa la frase: 'o che risultino incompatibili con le previsioni del piano di assetto del sistema costiero di cui al successivo articolo 37;' ". (132)

Emendamento aggiuntivo Montresori - Manunza - Oppi:

"Dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente articolo 35 bis:

Opere non abusive

1. Non costituiscono opere abusive: le costruzioni in zone classificate "E" ai sensi del decreto assessoriale di cui all'articolo 4 della legge 19 maggio 1981, n. 17, eseguite prima dell'entrata in vigore della legge 6.8.1967, n. 765 e connesse all'attività agricola.

2. I proprietari di tali opere o coloro che ne hanno titolo ai sensi della normativa vigente, devono presentare all'Ufficio tecnico erariale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento". (150)

Emendamento modificativo Cogodi - Muledda - Pes:

"Art. 35 - Al primo comma sono soppresse le parole 'realizzate dopo l'apposizione del vincolo'.

Il 2° comma è così sostituito:

'Non possono altresì conseguire il rilascio della autorizzazione o della concessione in sanatoria opere relative a manufatti produttivi, industriali, commerciali, direzionali e le opere connesse, quando siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero realizzate nelle zone agricole, a meno che sia garantita l'autonomia funzionale del complesso, nel rispetto di tutte le norme di legge ed assicurata la compatibilità con la destinazione prevalente del territorio limitrofo' ". (155)

Emendamento aggiuntivo Canalis - Casula - Meloni:

"Dopo l'articolo 35 è istituito il seguente articolo 35 bis:

Accessi al mare

1. Per garantire la fruibilità pubblica del litorale, le Amministrazioni comunali il cui territorio comprende zone costiere sono tenute a dotarsi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare

mediante opportuni tracciati viari e pedonali.

2. Il piano di cui al comma precedente e le relative varianti sono soggetti alle procedure previste per l'approvazione dei piani particolareggiati.

3. Gli accessi al mare individuati dal piano devono essere tracciati nel modo più agevole, preferendo le distanze minime tra litorale ed assetto viario principale.

4. In prossimità degli accessi ed al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri dal mare, di cui all'art. 14 lettera b) della L.R. 19.5.1981, n. 17, devono essere previsti adeguati parcheggi pubblici, dimensionati in funzione della potenzialità di balneazione delle località interessate". (156)

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Pes - Muledda:

"Dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente articolo 35 quater:

Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubblici

Qualora soggetti diversi dalle Amministrazioni statali abbiano eseguito, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di enti pubblici, opere in assenza di concessione, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, ovvero con variazioni essenziali, il sindaco, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

In caso di inottemperanza, le spese sono acquisite a favore della Regione con le modalità previste nei commi 14, 15 e 16 dell'articolo 6 della presente legge". (160)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Montresori. Ne ha facoltà.

MONTRESORI (D.C.). Signor Presidente: in precedenza abbiamo presentato un emendamento all'articolo 29. Dopo la soppressione dell'intero Capo II il contenuto dell'articolo

IX LEGISLATURA

L SEDUTA

21 GIUGNO 1985

29 viene reintrodotta dalla Giunta con l'emendamento aggiuntivo numero 156. Di conseguenza intendiamo riproporre il nostro emendamento quale emendamento al numero 156. Non è poi cosa troppo complicata.

PRESIDENTE. Cerchiamo di comprenderla. Di quale emendamento si tratta, onorevole Montresori?

MONTRESORI (D.C.). L'emendamento numero 159 all'articolo 29.

PRESIDENTE. Quindi chiede che venga trasferito a questo emendamento della Giunta, che introduce un nuovo articolo.

MONTRESORI (D.C.). Esatto: chiedo che venga trasferito all'emendamento numero 156 della Giunta, che reintroduce i contenuti del soppresso articolo 29.

PRESIDENTE. Si tratta comunque di un nuovo emendamento.

MONTRESORI (D.C.). Lo presentiamo perciò all'emendamento numero 156.

PRESIDENTE. All'emendamento numero 156 è stato presentato in questo momento l'emendamento numero 162, a firma Floris - Montresori - Manunza. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Montresori - Manunza:

"Il quarto comma dell'articolo 35 *bis* è così sostituito:

"Il piano deve assicurare nelle zone "F" il rispetto di una fascia di 150 metri dal mare, garantendo la fruizione collettiva e l'accesso al mare preferibilmente per mezzo di sentieri pedonali e di strade campestri esistenti, con esclusione del traffico automobilistico' ". (162)

PRESIDENTE. L'emendamento numero

162, testé letto dall'onorevole Segretario, è il vecchio emendamento numero 159; il contenuto è identico, ma è diventato un emendamento all'emendamento numero 156, presentato dalla Giunta.

Gli emendamenti possono essere illustrati.

Per illustrare l'emendamento numero 43 ha facoltà di parlare l'onorevole Manunza.

MANUNZA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei presentatori è in Aula, l'emendamento numero 59 si dà per illustrato. Per illustrare l'emendamento numero 76, ha facoltà di parlare l'onorevole Montresori.

MONTRESORI (D.C.). L'emendamento numero 76 si dà per illustrato, così come gli emendamenti numeri 78, 150, 162. L'emendamento numero 127 è ritirato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 110 ha facoltà di parlare l'onorevole Canalis.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 132 ha facoltà di parlare l'onorevole Casula.

CASULA (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non accoglie gli emendamenti numeri 43, 59, 76 e 78; accoglie gli emendamenti numeri 110, 132, 150, 156, 162.

Signor Presidente, onorevoli consiglieri, non ho nessun intendimento di sottrarre tempo prezioso ai consiglieri, però credo che due parole di illustrazione dell'emendamento numero 155 sia doveroso pronunciarle, perché è un emen-

damento che reintroduce un elemento di coerenza nel testo che il Consiglio va esaminando, ed anche perché non si accrediti l'idea sbagliata che la distensione del clima nel quale si svolge il nostro dibattito consiliare, cosa più che opportuna, significhi che sui punti caratterizzanti di questa legge si stenda una cortina di silenzio. Ritengo invece ancora necessario che vengano sottolineati, motivati e illustrati i punti di divergenza, o di possibile divergenza, che ancora intercorrono nella valutazione delle diverse forze consiliari.

L'emendamento numero 155 risponde alla necessità di ristabilire un sistema di coerenze all'interno del provvedimento, in relazione alla originaria proposta della Giunta e quindi della maggioranza politica che sostiene la Giunta stessa. In buona sostanza, abolendo quell'inciso: "dopo la posizione del vincolo" — tanto perché sia chiaramente noto, conosciuto e soppesato non tanto il concetto quanto la conseguenza che ne deriva — si intende statuire in legge che le opere abusive oggi esistenti all'interno della fascia di rispetto costiero sono tutte insanabili. Sono cioè insanabili non solo quelle edificate dal 1976 ad oggi, ma tutte le opere abusive che insistono entro la fascia dei 150 metri. In questi giorni si è discusso molto di tale questione; anzi, gran parte del dibattito consiliare è stato assorbito da questa questione fondamentale, che coinvolge questioni pratiche, questioni di principio, questioni di coerenza politica. In una certa fase del dibattito, del confronto e della mediazione politica pareva esser emersa una soluzione capace di superare il dilemma tra sanabilità generalizzata e insanabilità assoluta, attraverso l'introduzione di una strumentazione nuova per la tutela del sistema costiero: i piani di assetto del territorio, mediante i quali verificare la compatibilità degli insediamenti o dei manufatti abusivi rispetto a un disegno di assetto e di valorizzazione delle coste. In un successivo momento del dibattito consiliare è invece parso che questa ipotesi non fosse più sufficiente a garantire la tutela piena dei valori ambientali insiti nella fascia minima dei 150 metri dal mare lungo le coste.

Se i valori che si sono affermati attengono

invece a una salvaguardia rigida, se questo è lo sblocco politico che le forze autonomistiche intendono dare a questa difficile questione per riaffermare il valore assoluto, preminente, della tutela della fascia costiera e quindi di un assetto totalmente vincolato dell'ambito costiero, occorre che le previsioni normative siano coerenti con tale volontà. Cosa si potrà programmare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in relazione al territorio costiero? Il territorio costiero libero o liberato, oppure il territorio occupato anche da costruzioni abusive sanate? Se vogliamo mantenere integra la possibilità di una programmazione territoriale non ha alcun senso escludere totalmente la sanatoria delle costruzioni successive al 1976 ed ammetterla indiscriminatamente per il periodo precedente. E' un evidente manifestazione di incoerenza.

Perciò la Giunta propone questo emendamento, per espungere dal testo un elemento aggiuntivo che non era nel testo originario — quindi per la Giunta e per la maggioranza è anche una questione di coerenza — ben sapendo che su questa come su altre questioni non vi è stata sempre unanimità e neppure larga convergenza. Considerata la complessità della materia, l'ampiezza e l'articolazione del dibattito intercorso, non possiamo certo meravigliarci del fatto che permangano, da parte di forze politiche o di singoli loro rappresentanti, valutazioni differenziate in relazione a diversi argomenti nonché alle proposte normative che si sono susseguite.

Tuttavia la valutazione del Consiglio regionale e la reale volontà delle forze politiche devono essere meglio esplicitate. In questi giorni non solo l'Assessore, che poco o nulla conta, se non per essere un componente dell'esecutivo regionale, ma la Giunta regionale e la stessa maggioranza hanno ascoltato, come è loro dovere, lunghi discorsi argomentati, puntigliosi e severi sulla necessità di tutelare pienamente il patrimonio costiero. Ora che siamo tutti un po' più distesi nell'umore e più tranquilli, forse, di qualche giorno fa, lo possiamo anche dire: pareva che ad un certo punto, in questo Consiglio, fossero entrati i cavalieri dell'apocalisse, che dovevano sterminare chissà quali assalitori delle

coste intenti a travolgere la fascia di rispetto costiero.

In nessun momento né la Giunta né la maggioranza hanno manifestato cedimenti in ordine alla tutela delle coste: abbiamo anzi proposto soluzioni serie e rigorose, sia nella proposta originaria sia in quelle successive. Si tratta di dare coerenza a quei discorsi e a quei ragionamenti; se non si accoglie questo emendamento non c'è coerenza. E' vero che il vincolo specifico, che poi è una norma di salvaguardia, è stato posto dalla legislazione regionale sulla fascia dei 150 metri nel 1976, ma è pur vero che questo vincolo è stato posto per rimediare ad un male: ben si aveva la consapevolezza, nel 1976, che questo vincolo era necessario proprio perché il territorio era stato soggetto precedentemente e continuava ad essere soggetto ad una manomissione profonda, legale in parte ed illegale per altra parte.

Quindi si aveva bene la consapevolezza che il vincolo non poteva valere per il passato, ma solo per il futuro. Sotto il profilo della valutazione del bene da proteggere e del valore ambientale da tutelare, tuttavia, quel vincolo stava anche a significare che la sanzione di illegalità per le costruzioni future entro i 150 metri non implicava in alcun modo alcuna sanatoria anomala delle opere abusive costruite prima dell'apposizione del vincolo stesso.

Sarebbe stata una assurda contraddizione già allora: io non credo che nel 1976 quella manifestazione di volontà del Consiglio fosse inficiata da simile incongruenza. Era una manifestazione sicuramente genuina, una prima misura di intervento, un vincolo rivolto (e non poteva essere che così) al futuro per escludere che nuovi interventi edificatori sulle coste potessero avvenire legalmente. Ma quel vincolo non ha mai significato né formalmente, come valore di norma, né politicamente, né moralmente l'introduzione di una sanatoria anomala o l'incoraggiamento di una aspettativa di sanatoria per gli interventi che comunque, prima dell'apposizione del vincolo, fossero stati compiuti abusivamente e illegalmente. L'emendamento parla esclusivamente di opere illegali ed abusive, costruite sulle coste, nei 150 metri e non si dica

che il vincolo non vale per il passato ma per il futuro: non è un argomento serio. Il vincolo vale per il futuro come impedimento all'edificazione legale, ma esclude a maggior ragione che opere comunque e in qualunque momento abusivamente edificate possano essere sanate. In seguito alla vicenda politico-normativa che conosciamo la legge-ponte, in Sardegna, ha avuto operatività dal 1970; un anno di ritardo rispetto alla sua entrata in vigore sul restante territorio nazionale. Perciò, non potendo trattare di opere anteriormente realizzate, che, purtroppo non possono essere considerate abusive, intendiamo riferirci alle opere edificate illegalmente (entro la fascia di rispetto costiero) tra il 1970 e il 1976: non c'è alcuna ragione logica né politica per cui queste ultime vengano escluse da un regime che con tanto vigore, con tanta passione e, vorrei credere, con tanta convinzione, è stato riaffermato in questi giorni di dibattito nell'aula consiliare. Credo che fosse doveroso dare illustrazione di questo emendamento; è un punto non secondario, non marginale: è divenuto uno dei punti essenziali del confronto politico su questa legge.

Questa è la valutazione che confermo a nome della Giunta; naturalmente questa valutazione è data per consentire al Consiglio una più adeguata riflessione, prima che venga assunta qualsivoglia decisione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 43. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 59. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 76. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non

IX LEGISLATURA

L SEDUTA

21 GIUGNO 1985

lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 78. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento modificativo numero 110. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 132. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunico che è pervenuta alla Presidenza una regolare richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento modificativo numero 155. Ha domandato di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (D.C.). Chiediamo che la votazione avvenga per schede.

PRESIDENTE. E' accordata.

Votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 155.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 155, modificativo dell'articolo 35.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 155 all'articolo 35.

presenti 64

votanti	63
astenuiti	1
maggioranza	32
favorevoli	29
contrari	33
schede bianche	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Aresti - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Lorettu - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Muledda - Onida - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Rojch - Ruggeri - Saba - Sanna C. - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Il Presidente Sanna Emanuele).

PRESIDENTE. Metto in votazione il testo dell'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 150. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 162. Preciso che deve essere considerato aggiuntivo all'emendamento numero 156. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 156. Chi lo approva alzi la mano.

IX LEGISLATURA

L SEDUTA

21 GIUGNO 1985

(E' approvato).

I lavori del Consiglio riprenderanno alle ore 17 e 30. La seduta è tolta.

La seduta è tolta alle ore 14 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

**TIPOGRAFIA
PASSAMONTI**